

N. 02969/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03703/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3703 del 2003, proposto da:
KALOS s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Pillitteri, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Viale Campania n. 7;

contro

COMUNE di SONDRIO, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

nei confronti di

TIPO - LITOGRAFIA GIANOTTI di GIANOTTI LODOVICO,
MASSIMILIANO E DENIS s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

per l'annullamento

della concessione edilizia n. 94/c del 26 agosto 2002, relativa al sopralzo, con recupero a fini abitativi, del sottotetto di edificio ubicato in Via N. Sauro n. 60.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame viene impugnata la concessione edilizia n. 94/c del 26 agosto 2002, con la quale il Comune di Sondrio ha assentito un intervento edilizio consistente nel recupero a fini di abitativi di un sottotetto ubicato presso un fabbricato attiguo a quello di proprietà della ricorrente.

Il Comune di Sondrio e la controinteressata, Tipo - Litografia Gianotti di Gianotti Lodovico, Massimiliano e Denis s.n.c., sebbene ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.

La Sezione, con ordinanza n. 140 del 19 gennaio 2004, ha accolto l'istanza cautelare.

In prossimità dell'udienza di discussione del merito, parte ricorrente ha depositato memorie, insistendo nelle proprie conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 21 novembre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato essendo meritevole di accoglimento il primo motivo, avente carattere assorbente, con il quale la parte lamenta che oggetto dell'intervento di recupero sia un sottotetto di un edificio non adibito ad uso abitativo.

Dispone l'art. 1, comma secondo, della l.r. 15 luglio 1996 n. 15 (oggi abrogata, ma applicabile alla fattispecie di causa *ratione temporis*) che “negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il

recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente”.

Come si vede la disposizione è chiara nello stabilire che l'intervento edilizio da essa disciplinato deve attenersi a sottotetti di edifici destinati in tutto o in parte a residenza.

Nel caso di specie è pacifico che la concessione edilizia impugnata riguarda un fabbricato non destinato, neppure in minima parte, ad uso residenziale, ma destinato esclusivamente ad uso produttivo (l'immobile è sede di un'impresa che esercita attività tipografica).

E' dunque palese la violazione della suindicata norma.

Per questa ragione il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Sondrio al pagamento delle spese processuali che vengono quantificate in euro 1.000 (mille) oltre IVA e c.p.a. se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)